

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 906}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, PEZZATI, SCALIA, PAVONE, TESCHESCHI, QUIETI, PISICCHIO, MAROLI, LOMBARDO, CASADEI AMELIA, DE PETRO, BONALUMI, BURO MARIA LUIGIA, AMBROSINO, BOFFARDI INES, CARLOTTO, FORNI, TESINI ARISTIDE, ZUECH

Presentata il 7 dicembre 1976

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché per la generalizzazione di alcuni principi di diritto previdenziale ed il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se passiamo in rassegna le varie tappe del cammino percorso in tema di previdenza ed assistenza sociale, possiamo ben dire che l'ordinamento esistente in Italia si colloca ormai nell'ambito delle forme di «sicurezza sociale», anche se per molti aspetti è il risultato di un intreccio di istituti e di disposizioni che rappresenta una associazione tra assicurazione e sistemi di sicurezza sociale.

Si pensi alle norme intese a stabilire l'automatismo delle prestazioni indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi contributivi; alle norme tendenti a generalizzare la protezione, nonché a migliorare i livelli dei trattamenti minimi; all'aggravamento della pensione all'ultima retribuzione; alle prestazioni non più commisurate al versamento contributivo, bensì alla

entità della retribuzione assoggettata a versamento; alla pensione di anzianità; all'imposizione di oneri contributivi a carico di datori di lavoro per assicurare l'assistenza di malattia a favore di lavoratori appartenenti ad altri settori produttivi; alla istituzione della pensione sociale a favore di cittadini ultra sessantacinquenni in disagiate condizioni economiche; all'adeguamento automatico delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita; all'assunzione a totale carico dello Stato della pensione sociale e, per ultimo, all'aggravamento delle pensioni alla dinamica salariale, alle variazioni cioè dell'entità dei salari medi degli operai dell'industria.

Queste ed altre significative tappe che collocano il nostro sistema previdenziale tra quelli più avanzati sono state raggiunte attraverso approcci che ancora lasciano in-

travedere la distanza che ci separa dal conseguimento degli obiettivi finali, dell'adeguamento cioè ai principi posti dalla nostra Carta costituzionale.

L'ordinamento è tuttora ancorato alla concezione delle forme previdenziali, con protezione pensionistica realizzata nell'ambito di gestioni particolari, con finanziamento ancora attuato a mezzo del prelievo contributivo rapportato alle retribuzioni dei singoli.

Se è possibile, d'altro canto, cogliere le linee di tendenza e le modificazioni per l'avvio di una completa riforma, occorre sottolineare che ancora oggi regna il disordine legislativo, perché nulla, o molto poco, è stato fatto per semplificare il sistema; nulla per unificare le varie gestioni che si sono, anzi, accresciute con la costituzione di altre gestioni speciali, ove regnano, istituzionalizzate, diversità molteplici sul piano normativo e regolamentare, con disparità sul piano dei trattamenti assicurativi.

Qualcosa si è iniziato a fare nella quarta legislatura e soprattutto nella quinta con provvedimenti stimati qualificanti per un serio ed effettivo disegno riformatore e che si pongono — pur tra limiti obiettivi — nella prospettiva unitaria della sicurezza sociale, superando la tradizionale settorializzazione degli interventi in questo campo.

Ciò che, però, nell'attesa dell'auspicata riforma è certamente finora mancato è la risposta alla necessità di riordinare; ecco allora una prima indicazione di problemi sui quali deve piegarsi la nostra attenzione per il prossimo impegno politico e parlamentare:

a) necessità di ristrutturazione dell'INPS;

b) riscossione unificata dei contributi assicurativi;

c) fiscalizzazione degli oneri sociali problema, tra l'altro, di immediata attualità anche in vista della indifferibile riforma sanitaria;

d) riforma della disciplina concernente gli assegni familiari, con specifico riferimento ad esigenze di modificazione ed integrazione delle norme vigenti a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al nuovo diritto di famiglia;

e) particolari esigenze di modificazione nel settore pensionistico e in quello delle assicurazioni contro gli infortuni, ove,

tra l'altro, si impone un riordino per garantire unitarietà, disciplina ed uniformità di trattamento.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e alle vostre considerazioni trova la sua ascendenza nella VI legislatura e nell'attività di studio svolta dalla XIII Commissione e dal Comitato ristretto da questa nominato per l'esame e il coordinamento delle 44 proposte di legge presentate in tema di riforma previdenziale ed a fianco delle quali si pone il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2695-A e che si concluse con la predisposizione di un nuovo testo codificato col n. 2695-A bis.

Partendo da questi presupposti l'attuale proposta persegue tre finalità: a) l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi assicurativi, con le deleghe al Governo per rendere attuale il disegno unificatore, anche per quanto attiene alla prevista istituzione della pensione unica; b) la ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS anche per quanto attiene alla unificazione del complesso sistema volto ad attribuire all'INPS i compiti e le funzioni degli Istituti (malattie, infortuni, ecc.) di cui è prevista la soppressione, in coordinamento con la prevista attuazione della riforma sanitaria, ed altresì: c) la emanazione di normative per il miglioramento ed il coordinamento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali e per la generalizzazione dei principi fondamentali del nostro diritto previdenziale.

La parte della proposta relativa all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi assicurativi nonché quella concernente la ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS sono già state discusse e concluse dalla Commissione nella precedente legislatura e vengono qui ripresentate secondo le risultanze conclusive già acquisite.

Tra le più significative innovazioni, per quanto concerne l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi assicurativi, è quella relativa all'istituzione di un Comitato speciale.

Come già osservato nella precedente legislatura, a tale proposta si perviene tenendo presente la necessità di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di fondo, che è quello della unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi, senza trascurare le opportune garanzie, la necessità di evitare un allontanamento ed

una ulteriore caduta di livello dell'impegno politico.

Si è allora osservato e qui si riafferma che in tal modo si intende rispondere positivamente alla necessità di razionalizzazione del sistema e di concreto avvio della riforma, ponendo sicure basi che consentano il superamento di quegli aspetti mutuo-previdenziali che possono rappresentare un ostacolo verso la costruzione di un sistema di sicurezza sociale. Si ricorda però che, con la riscossione unificata, ci si trova di fronte ad una massa finanziaria enorme, pari circa all'84 per cento delle entrate tributarie dello Stato, per cui non si contraddice certo alla scelta di fondo se si apprestano o ci si propone di apprestare idonei strumenti per l'azione di coordinamento e di controllo, compiti e attribuzioni che, fedeli al quadro istituzionale, sono essenziali e irrinunciabili, anche ad evitare una sorta di posizione subalterna dello Stato rispetto ad altre forze.

Il CNEL d'altronde, in occasione dell'assemblea del 18 e 19 dicembre 1967, esprimendo osservazioni e proposte sulla riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ritenne, al punto 18 della sua determinazione, che alla riscossione unificata dovesse sovrintendere un solo organismo con il compito di coordinare e fissare i criteri interpretativi e le direttive generali, decidere sui ricorsi, deliberare sulle domande di componimento in via amministrativa delle contravvenzioni, stabilire i criteri per la concessione di dilazioni nel pagamento dei contributi arretrati, stabilire altresì i criteri per la contabilizzazione delle somme riscosse per il piano di ripartizione fra le diverse gestioni. Nuovi organismi quindi che garantiscono tutti. Non si sottraggono poteri, né si svuotano organismi esistenti, quali il consiglio d'amministrazione dell'INPS, che ha intatte possibilità per compiti che vanno certo oltre l'attività di esazione dei contributi. D'altro canto, se la riscossione unificata vuole davvero rappresentare quel concreto avvio della riforma del sistema previdenziale italiano verso la sicurezza sociale, la prospettiva deve essere quella della gestione democratica espressiva di una non equivoca partecipazione della collettività, per cui progressivamente, come debbono superarsi i condizionamenti tipici delle strutture mutualistiche, così debbono scoraggiarsi deviazioni determinate

da esigenze che spesso significano esclusivamente settorialismo e neocorporativismo o, per qualcuno, pansindacalismo, che contrasta con la visione più corretta del tipo di società che dobbiamo impegnarci a far valere come è nella costruzione che poggia sui principi della Carta costituzionale.

La prevista istituzione del Comitato speciale per la riscossione unificata dei contributi ha comportato conseguenti modifiche in numerose altre norme del nuovo testo, e soprattutto in quelle concernenti i versamenti, le denunce trimestrali e la rateizzazione dei contributi, nonché la vigilanza e il contenzioso.

È invece doveroso intrattenerci sulle deleghe, di cui al Titolo II della presente proposta, alcune delle quali si riferiscono a materia contenuta nel Titolo I e già sottoposta a disamina nella precedente legislatura: tali quelle relative all'accertamento, alla vigilanza e al contenzioso in materia infortunistica, alla unificazione del sistema sanzionatorio, al trasferimento nell'organico dell'INPS del personale degli Istituti assorbiti (annotando se quest'ultimo punto che è stata opportunamente prevista la gradualità, in relazione alla graduale fiscalizzazione degli oneri sociali inerenti all'assistenza sanitaria).

È stata, altresì, prevista la soppressione del Servizio contributi agricoli unificati e la riscossione da parte dell'INPS dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, prevedendo, attraverso una delega al Governo, la necessità di apportare modificazioni alle norme relative ai lavoratori agricoli, introducendo una nuova disciplina che ponga termine a situazioni non più tollerabili, specie per la parte riguardante i salari convenzionali e gli elenchi anagrafici, soprattutto quelli la cui validità è da lunghi anni prorogata.

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è prevista, attraverso altra delega, una disciplina che, con la soppressione della SCAU e della commissione centrale che l'amministra, ed in vista altresì dello scioglimento delle mutue di malattia, estenda, per quanto applicabili, le disposizioni in vigore per altre categorie di lavoratori autonomi.

Consideriamo pure assorbita nella precedente disamina la materia — di cui al Titolo III — attinente alla ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS, tuttavia

annotando l'inserimento, fra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di quelli di categorie ben qualificate ad esprimere un orientamento peculiare rispetto alla previdenza ed all'assistenza: i mutilati e invalidi del lavoro, i mutilati e invalidi civili, i benemeriti del lavoro e gli anziani del lavoro.

Meritano invece particolare considerazione — tornando al Titolo II — le deleghe al Governo per: 1) attuare il principio della pensione unica e trasformare i Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS in Fondi integrativi; 2) elaborare un testo unico delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

1. - *Pensione unica e trasformazione dei Fondi speciali in Fondi integrativi.* — La legge delegata deve prevedere la totalizzazione di tutti i periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza e nel contempo l'inserimento nell'assicurazione obbligatoria generale degli iscritti ai Fondi speciali di previdenza già gestiti dall'INPS mediante trasferimento dei contributi versati al Fondo nella quota corrispettiva dell'assicurazione generale. La disposizione delegante prevede che tale trasferimento sia fatto al netto da interesse annuo e ciò perché i contributi del Fondo speciale sono stati effettivamente utilizzati dall'INPS per le sue necessità di Cassa, riducendo così notevolmente l'autonomia del Fondo speciale circa la possibilità di utilizzare al meglio le riserve.

D'altra parte va — al riguardo — tenuto pure conto che la legge delegata deve provvedere alla trasformazione *de jure* di detti Fondi speciali in Fondi integrativi, adottando in tale trasformazione quei criteri che già sono in atto nella prassi di tali Fondi e cioè che l'assicurazione generale obbligatoria percepisce dal Fondo integrativo la quota di contributi ad essa spettante e passa al Fondo rate di pensione che poi il Fondo eroga « integrati » al beneficiario. C'è quindi una stretta connessione fra assicurazione generale obbligatoria e Fondo integrativo « ex speciale » che giustifica la opportuna conservazione — come dotazione di partenza — di quanto il trasformando Fondo speciale ha accantonato in più di quanto dovuto all'assicurazione generale obbligatoria per l'inserimento dei suoi iscritti nell'assicurazione stessa.

La delega prevede pure l'estensione ai Fondi già sostitutivi delle norme sulla retribuzione imponibile e pensionabile vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria: è opportuno, infatti, che il concetto di generalizzazione di quanto già stabilito nella legge n. 153 del 1969 sia temperato da un appropriato adattamento alle particolarità settoriali che può avere il rapporto di lavoro, così come del resto è in atto per quei settori che sono già assistiti da Fondi integrativi.

2. - *Testo unico.* — È poi appena il caso di sottolineare la necessità, tanto largamente sentita, di addivenire alla elaborazione di un testo unico, particolarmente necessario per le normative, della legislazione previdenziale ed assistenziale, in modo che assuma il carattere di un vero e proprio « codice della sicurezza sociale » del nostro Paese.

Ovviamente, per tale delega si è previsto un adeguato tempo di maturazione, in quanto è necessario che ad essa si provveda dopo che sarà stata predisposta l'auspicata riforma dell'istituto degli assegni familiari, anche in ossequio all'impegno assunto dalla rappresentanza del nostro Governo alla Conferenza europea nelle questioni familiari per una diversa disciplina degli assegni, la cui misura non può essere meccanica ma volta ad esaltare le diverse posizioni della composizione familiare, tenendo conto — oltre che del numero — della età dei figli e della rispettiva incidenza per il mantenimento e l'educazione, indipendentemente dal settore di appartenenza del datore di lavoro.

È materia in parte nuova e in parte rinnovata, per coordinarla con le disposizioni legislative di più recente acquisizione e per corrispondere alle attese, ripetutamente sollecitate dal mondo del lavoro, quella di cui al Titolo IV e che dovrebbe costituire una apertura alla formulazione di quel codice della sicurezza sociale cui prima abbiamo accennato.

Annotiamo infatti che un certo numero delle disposizioni comprese in questo Titolo sono costituite dalla estensione generalizzatrice di norme già in atto e che, costituendo principi generali del diritto previdenziale, è necessario abbiano ad assumere efficacia nei confronti di tutti i pensionati, qualunque sia l'Istituto, Fondo o Cassa che provvede alla erogazione della prestazione.

Rientrano in tale estensione le norme sulla contribuzione figurativa, sul servizio militare, sul lavoro all'estero, sul corso di laurea, sul concetto di retribuzione pensionabile, sulla decorrenza della pensione, sulle trattenute, sul cumulo fra pensione e retribuzione.

Venendo agli altri punti della nuova normativa proposta, teniamo in particolare ad illustrare quello sulla invalidità pensionabile, che è l'aspetto del provvedimento sul quale — già nella disamina in Commissione della precedente legislatura — più si è fermata l'attenzione.

La nuova redazione si è attenuta al concetto espresso dall'articolo 35, lettera a) della legge n. 153 del 1969, determinando gli elementi costitutivi dell'invalidità in « aderenza alle esigenze emerse nell'attuazione della vigente disciplina, nonché alla differenziazione degli elementi stessi in relazione alla natura delle attività dei soggetti » e prevedendo altresì l'attuazione di una disciplina del contenzioso più idonea rispetto alla vigente — a snellire il procedimento.

Nel caso in cui l'elemento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo, si è previsto che il diritto a pensione venga riconosciuto nella ipotesi di ulteriore riduzione. Nella formulazione del testo si è tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971 circa il limite di riduzione della capacità di guadagno ed altresì della delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS del 26 novembre 1971 secondo la quale — nel valutare il degrado della capacità di guadagno — si deve tener conto delle reali possibilità ambientali del mercato di lavoro circa il proficuo impiego, da parte dell'assicurato, delle proprie energie in attività lavorative confacenti.

In relazione poi alla rilevata dilatazione della « forbice fra pensioni di invalidità e pensioni di vecchiaia » si è considerato il carattere di « indennizzo » che assume la pensione di invalidità rispetto alla continuità del lavoro dell'invalido, prevedendo la facoltà per il pensionato di invalidità di optare — al termine del rapporto di lavoro — per la pensione di vecchiaia o per quella di anzianità, quando ne abbia maturate le condizioni. Ciò in considerazione del fatto che il pensionato di invalidità che continua a lavorare conserva integri i potenziali diritti derivanti dalla sua posizione di lavoratore attivo.

Ex adverso si prevede la revoca della pensione quando il pensionato, riassumendo l'attività lavorativa, riacquisti capacità di guadagno superiore al limite di legge.

Altro punto di particolare rilievo è quello che attiene alla ricostruzione della carriera pensionistica: rientrano in tale concetto alcune disposizioni generalizzatrici, già in precedenza annotate, quali quelle sulla contribuzione figurativa, sul servizio militare, sul riscatto del corso di laurea e su quello del lavoro all'estero, nonché — *in primis* — la norma sulla ricongiunzione dei periodi lavorativi assicurati presso istituti non facenti capo all'INPS.

Si è ritenuto, a questo riguardo, di escludere l'avvaloramento dei contributi volontari versati in contemporaneità a contributi obbligatori.

Rientra altresì nel concetto di « ricongiunzione » di periodi assicurativi e di « riscatto » dei periodi scoperti la norma prevista per gli operai già non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e quella relativa agli assegni vitalizi dell'ENPAS, dell'Opera previdenza delle ferrovie dello Stato, dell'INADEL.

In tema di maggiorazioni per i familiari a carico, equiparate agli assegni familiari dei lavoratori attivi, abbiamo ritenuto opportuno — anticipando la revisione del testo legislativo sull'istituto — adeguare la normativa al nuovo diritto di famiglia.

Passando poi al campo della liquidazione della pensione, sulla base della retribuzione pensionabile « generalizzata » ed « integrata » con le normative su accennate, dobbiamo annotare l'opportunità di una corretta rettifica al criterio di perequazione automatica di cui all'articolo 10 della legge n. 160 del 1975, che ha radicalmente modificato quello contemplato dall'articolo 19 della legge n. 153 del 1969 pur conservando la validità di questo in determinate situazioni.

Ci è sembrato opportuno che per valore unitario di ciascun punto sia preso quello in atto per la contingenza dei lavoratori attivi, ridotto all'80 per cento e nel contempo si è previsto di conservare la particolare normativa di perequazione in atto negli attuali Fondi speciali per far salvi i diritti acquisiti, ponendo a carico dei Fondi integrativi — che succederanno a quelli speciali — il maggior onere rispetto a quello che verrà loro conferito dall'assicurazione generale obbligatoria.

Due notazioni ancora:

a) la prima riguarda una esigenza largamente sentita dai lavoratori che vanno in pensione e che hanno assoluta necessità di vedere la rendita pensionistica succedere senza soluzione di continuità a quella di lavoro.

A dire il vero, con la legge n. 114 del 1974, il legislatore aveva previsto l'istituto della « prima liquidazione » a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche, senonché l'applicazione di tale espediente non ha avuto successo, in quanto tale cosiddetta « prima liquidazione » si è rivelata laboriosa e pertanto lenta quanto quella definitiva, determinando in tal modo un duplice quanto inutile lavoro da parte dell'Istituto senza alcun apprezzabile vantaggio di tempo per la corresponsione di un acconto.

Perciò è parso opportuno ricondurre al concetto di vero e proprio « acconto » la cosiddetta « prima liquidazione » e come acconto deve essere, erogato con assoluta immediatezza, basandolo sul semplice riscontro visuale della consistenza delle condizioni di pensionabilità per coloro che non siano in grado di esibire un certificato di responsabilità del datore di lavoro atto ad elevare l'acconto al di sopra del minimo. Si utilizza qui il concetto di automatismo già previsto dalla legge n. 153 del 1969;

b) la seconda si riferisce alla copertura di una vera e propria carenza del nostro ordinamento previdenziale e cioè la estensione al vedovo della pensione di reversibilità derivante dal rapporto assicurativo della moglie defunta.

Infatti attualmente tale reversibilità è condizionata alla riconosciuta posizione di « invalido », mentre in realtà l'estensione del lavoro femminile ha messo in luce la essenziale partecipazione della donna alla vita familiare, sicché è previsto che il frutto « pensionistico » del suo lavoro continui ad affluire alla famiglia anche al di là della vita, senza condizioni di sorta, in quella continuità di sostegno economico che nella vita attiva essa aveva dato.

Questa proposta ci offre infine la possibilità di porre riparo ad alcune situazioni emerse dalla prassi legislativa in atto ed in tal modo di recepire le vive doglianze di tanti lavoratori in relazione alle anomalie e alle distorsioni avvertite.

In primis la norma dell'articolo 34 della legge n. 160 del 1975 sulla riliquidazione delle pensioni di vecchiaia che — nelle intenzioni del legislatore — avrebbe dovuto estendere ai pensionati di vecchiaia la facoltà di opzione già accordata a quella di invalidità con l'articolo 4 della legge n. 485 del 1972, sopprimendo anche nei loro riguardi le condizioni restrittive contenute nell'articolo 13 della precitata legge n. 153.

La dizione dell'articolo 34 contrasta, per una inesattezza letterale, però, equivocamente con tale evidente *ratio legis* e cioè che i pensionati di vecchiaia — come quelli di invalidità « colti sul lavoro » dal sopravvenire del nuovo sistema di calcolo pensionistico devono intendersi ammessi alla riliquidazione qualunque sia stata la durata della loro occupazione nell'arco di tempo fra il 1° maggio 1968 ed il 1° maggio 1969 e indipendentemente dalla continuità ininterrotta della prestazione stessa e dalla sua prosecuzione fino al 1° maggio 1969.

La formula prevista dalla presente proposta di legge tende dunque a riportare la normativa del citato articolo 34 alla sua vera *ratio* prevedendo nel contempo congrua proroga dei termini sanciti nell'esercizio della facoltà.

Altre disposizioni riguardano il richiamo in vigore di termini scaduti (previdenza marinara, assegni continuativi agli invalidi del lavoro liquidati in capitale, riscatti di periodi espressi scoperti), la ricostituzione opzionabile della posizione assicurativa dei superstiti assistiti da assegni vitalizi, la più corretta misura delle trattenute per cumulo pensione — retribuzione; mentre quelle finali si riferiscono al recupero delle prestazioni indebite, alle penalità per contributi omessi.

Sottolineiamo da ultimo il significato di due norme messe a conclusione della proposta: quella sull'automaticità delle prestazioni, in collegamento col rapporto di lavoro documentato indipendentemente dal versamento dei contributi dovuti, e quella sulla imprescrittibilità dei diritti previdenziali, nonché sulla impignorabilità della quota « sentenziata » a favore dell'ex coniuge.

Sono principi fondamentali ed è per questo che ne abbiamo prevista la generalizzazione a tutto il sistema della nostra previdenza e assistenza sociale.

Né possiamo sottacere la norma — in un certo senso aggiuntiva rispetto alla previdenza obbligatoria — che abbiamo ritenuto di includere per migliorare le estremamente esigue pensioni facoltative, sì da premiare la sensibilità previdenziale degli interessati, generalmente pionieristica. Come

detto, si tratta di pensioni modestissime e per le quali non sempre è valida la formula dell'anticipata concessione della pensione sociale: è in questi casi che abbiamo un aumento del 50 per cento della rendita.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

ART. 1.

(Riscossione unificata).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi di pertinenza delle proprie gestioni e di quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Sono soggetti all'accertamento e alla riscossione unificata i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, per gli assegni familiari, per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria, per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; i contributi per l'assicurazione contro le malattie, per la tutela delle lavoratrici madri, di solidarietà e di assistenza malattia ai pensionati, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nonché ogni altra somma la cui riscossione sia affidata ai predetti enti;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede altresì, con le decorrenze previste al successivo articolo 11, alla riscossione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati

e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, accertati e riscossi dal servizio dei contributi agricoli unificati.

ART. 2.

(Comitato speciale per la riscossione unificata dei contributi).

È istituito un Comitato speciale che sovraintende, regola e coordina l'attività relativa alla vigilanza, accertamento, riscossione e ripartizione concernenti i contributi soggetti alla riscossione unificata.

Tale comitato, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un vice presidente da lui delegati, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie designato dal presidente dell'Istituto tra i componenti del Consiglio di amministrazione;

c) due rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designati dal presidente dell'Istituto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro designato dal presidente dell'Istituto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

e) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due rappresentanti del Ministero del tesoro aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;

f) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui due per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, due per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, uno per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, scelti tra i componenti, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali medesime, dei consigli di amministrazione dei predetti istituti;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui due per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e uno per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

scelti tra i componenti, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali medesime, dei consigli di amministrazione dei predetti istituti.

I direttori generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro partecipano con voto consultivo alle riunioni del comitato e possono farsi sostituire da uno dei vice direttori generali.

I rappresentanti per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui alle lettere *d*) ed *f*), nonché il direttore generale dell'Istituto medesimo, faranno parte del comitato speciale a partire dalla data di attuazione della riscossione unificata riguardante i contributi del predetto istituto.

I componenti di cui alle lettere *f*) e *g*) sono scelti, su designazione delle organizzazioni sindacali rappresentate in seno al consiglio di amministrazione degli istituti interessati, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla rappresentatività, su base nazionale, delle associazioni sindacali che hanno effettuato la designazione.

ART. 3.

(Rapporti tra gli enti).

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro una somma a titolo di acconto, pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo dei contributi e premi riscossi nell'esercizio precedente da ciascuna sede provinciale, aumentato o diminuito dell'aliquota percentuale corrispondente alla variazione media nazionale del gettito contributivo determinata dal Comitato speciale di cui all'articolo 2 sulla base dei bilanci di previsione dei suindicati enti per l'anno in corso.

I rapporti finanziari fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale da una parte e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dall'altra saranno regolati con l'apertura di un conto corrente tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza so-

ciale al tasso del 5 per cento annuo. I contributi ripartiti sulla base delle informazioni contenute negli elenchi trimestrali, di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, saranno accreditati con valuta del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà alla liquidazione del conto per le operazioni eseguite fino al 31 gennaio di ciascun anno entro il successivo 30 aprile, o con diverse periodicità da convenirsi tra gli istituti.

Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di sanzioni civili, ammende, interessi di mora, interessi di differimento e di dilazione sono ripartite tra gli istituti interessati alla fine di ciascun anno finanziario in proporzione ai contributi riscossi.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale verrà riconosciuto da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro un rimborso per le spese sostenute per gli adempimenti di cui presente articolo. La misura del rimborso sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i consigli di amministrazione degli enti interessati.

Per quanto attiene ai contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e quelli contro gli infortuni sul lavoro, fino alla liquidazione dei relativi enti mutualistici e delle gestioni autonome delle Casse mutue di Trento e Bolzano, la riscossione avviene a cura degli enti stessi nella stessa misura prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento o dalle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con osservanza dei termini e delle modalità previsti per ogni singolo contributo.

Per quanto attiene alla corresponsione delle prestazioni economiche temporanee, anche mediante anticipo dei relativi importi da parte del datore di lavoro, valgono le norme in atto circa il conguaglio con i contributi dovuti.

ART. 4.

(Versamento dei contributi).

I contributi di cui alla presente legge e le altre somme il cui versamento è connesso

so con quello di tali contributi debbono essere versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro interessati entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni sulle quali devono essere calcolati i contributi medesimi.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative delle aziende stesse il Comitato speciale di cui all'articolo 2 può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga, fino ad un massimo di 30 giorni, del termine previsto dal comma precedente.

In ogni caso il datore di lavoro autorizzato a versare i contributi nel termine progettato deve provvedere, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, a versare una somma di importo non inferiore al 90 per cento di quella dovuta ed a corrispondere gli interessi maturati sull'importo delle somme il cui versamento è differito rispetto al termine di cui al primo comma del presente articolo.

Il tasso degli interessi è fissato nella misura degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, aumentato di due punti. Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni fissate nell'autorizzazione può determinare, a giudizio insindacabile dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la decadenza dell'autorizzazione stessa.

I versamenti di cui ai commi precedenti devono essere eseguiti a mezzo bollettini in conto corrente postale rilasciati dallo Istituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro idoneo sistema di versamento stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'ambito di ciascun trimestre di riferimento delle denunce di cui al successivo articolo 6, i datori di lavoro che nel primo e nel secondo mese del trimestre abbiano eseguito versamenti in misura superiore all'importo dei contributi dovuti per lo stesso mese, hanno titolo a conguagliare tali eccedenze sulle somme dovute per il secondo o il terzo mese trimestre.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 restano ferme le disposizioni in materia di premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124. La rateizzazione dei premi e contributi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere concessa con scadenze periodiche coincidenti con i termini di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di inadempienze degli obblighi previsti dal presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile.

Detta somma aggiuntiva è determinata in misura corrispondente agli interessi semplici al tasso del 15 per cento annuo calcolati sull'ammontare dei contributi non versati o versati in meno rispetto al dovuto, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui detti contributi devono essere versati fino al giorno del pagamento e non può superare l'importo dei contributi omessi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aziende private del gas, nonché alle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Sono abrogati l'articolo 45 del tasso unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta in vigore per le amministrazioni dello Stato l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi di pertinenza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie da parte del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, della Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova e della Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona restano in vigore le modalità prescritte negli articoli 3 e 8 della legge 22 marzo 1967, n. 161, e, salvo quanto previsto dall'articolo 21 primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, con legge 16 aprile 1974, n. 114, le disposizioni in materia di determinazione delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali ivi perviste.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi ottavo e nono, quando nei documenti di lavoro o nei libri contabili in possesso dell'azienda vengono rilevate registrazioni non rispondenti in tutto o in parte alla realtà nonché nei casi di denunce infedeli, i responsabili sono puniti, se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 50 milioni, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se la evasione contributiva mensile è superiore a lire 100 milioni, la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

ART. 5.

(Contributi base).

Per i datori di lavoro nei confronti dei quali si applica il sistema unificato di riscossione, l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488, è soddisfatto mediante applicazione delle seguenti aliquote:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A) e B) del citato decreto.

L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

ART. 6.

(Denunce trimestrali).

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, delle retribuzioni individuali sog-

gette a contribuzione, nonché di tutti i dati necessari all'attuazione della presente legge, con le modalità stabilite dallo stesso Istituto, con periodicità trimestrale, entro la fine mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre.

I trimestri di riferimento degli elenchi di cui al precedente comma sono stabiliti dal Comitato speciale di cui all'articolo 2, che ha facoltà di differenziarli di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative, il Comitato speciale di cui all'articolo 2 può autorizzare, un periodo previsto dal primo comma fino a un massimo di 15 giorni.

Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui al presente articolo i datori di lavoro che dispongono o si servono di centri per la elaborazione automatica dei dati.

In tal caso, le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia con gli stessi elenchi, devono essere forniti all'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente sul supporto magnetico e meccanografico adottato dalle aziende, con le modalità, la periodicità e nei termini stabiliti dall'anzidetto Istituto, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini di cui ai precedenti commi alla denuncia dei lavoratori occupati, o denunci dati retributivi diversi da quelli effettivi, a mezzo degli elenchi o dei supporti di cui al presente articolo, è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a lire 10.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono tenute a comunicare, entro il mese di gennaio, le variazioni interventive nel corso dell'anno precedente all'elenco di cui al primo comma.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Copia delle denunce deve essere rimessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun la-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

voratore, con periodicità annuale, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata e dei contributi versati in suo favore.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, saranno stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

ART. 7.

(Anagrafi dei lavoratori e dei datori di lavoro).

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi unificate dei lavoratori e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno concordate con lo stesso istituto, i dati e gli elementi necessari per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma.

Con decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale sarà disciplinato il coordinamento tra le anagrafi di cui al primo comma del presente articolo e l'anagrafe tributaria con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Gli adempimenti riguardanti l'iscrizione dei datori di lavoro sono eseguiti, sulla base di un'unica denuncia, presso gli Uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le autorizzazioni ad accentrare gli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono concesse dall'Ispettorato provinciale del lavoro alle aziende che operano con più stabilimenti, filiali, cantieri od altre dipendenze secondo le modalità stabilite di concerto con l'Istituto e debbono riferirsi a tutta la contribuzione oggetto della riscossione unificata.

ART. 8.

(Procedure di recupero dei contributi)

È attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la facoltà di concedere

ai datori di lavoro, secondo le modalità di cui all'articolo 4, n. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, rateazioni di pagamento per la estinzione di debiti contributivi anche quelle degli altri titoli di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 della presente legge.

È altresì attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei crediti per contributi e accessori di cui alla presente legge.

ART. 9.

(Rateazione dei contributi).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste dall'articolo 4, primo comma, punto 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono adottate su conforme parere del Comitato speciale di cui all'articolo 2. Le deliberazioni adottate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ai criteri, direttive e modalità stabiliti dal comitato suddetto.

Avverso le decisioni dei comitati provinciali o del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in materia di rateizzazione dei contributi, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Comitato speciale di cui all'articolo 2 che decide entro sessanta giorni.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

La decisione del ricorso deve essere pronunciata dal comitato o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto.

La presentazione del ricorso non sospende le azioni giudiziarie in corso, né impedisce la proposizione delle stesse da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 10.

(Vigilanza e contenzioso).

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, i compiti di vigilanza attribuiti dalle vigenti norme all'Istituto nazionale del-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie in ordine all'accertamento ed alla riscossione dei rispettivi contributi sono assunti, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi medesimi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale altresì è attribuito il potere di porre in essere atti interruttivi dei termini della prescrizione relativi ai contributi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in materia di vigilanza e contenzioso potrà disporre la estensione all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali coordinatamente alla peculiarità dell'assicurazione stessa.

Ai funzionari addetti alla vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai lavoratori, ai cantieri ed agli altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti, ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta od indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dichiarazioni e notizie attinenti al versamento dei contributi e all'erogazione delle prestazioni.

I predetti funzionari possono anche esercitare tutti gli altri poteri spettanti in materia all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi devono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga.

I datori di lavoro e i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio di poteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo, o che forniscono notizie scientemente errate o incomplete sono puniti con l'ammenda pari a lire 120.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I funzionari dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra

ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni d'ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda di lire 20.000 a lire 40.000 salvo che non si tratti di reato grave.

Le intimazioni dell'Ispettorato del lavoro in materia di previdenza e assistenza sociale hanno valore interruttivo dei termini di prescrizione. Al personale dell'Ispettorato del lavoro e a quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che esplichi attività ispettiva fuori dell'ufficio spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza stabiliti dalle norme generali in materia.

I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento delle aziende e di accertamento e riscossione unificata dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ivi comprese le questioni concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro, sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo 2.

Il termine per ricorrere al predetto Comitato nella materia di cui al precedente comma è fissato in sessanta giorni.

Attraverso la decisione del Comitato è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

La decisione del ricorso deve essere pronunciata dal Comitato o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto.

ART. 11.

(Decorrenza procedura unificata).

Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione:

a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'attuazione delle disposizioni in materia di denuncia e versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie può essere differito per un periodo da determinare con lo stesso decreto di differimento, ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 2, accer-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ti con proprio decreto l'esistenza di esigenze tecniche che non rendano possibile la immediata applicazione delle suddette disposizioni;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1978 per i contributi dovuti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dal predetto Istituto.

c) a decorrere dal 1° gennaio 1978 per i contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri accertati e riscossi dal servizio dei contributi agricoli unificati, nonché per ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dal predetto servizio.

TITOLO II

DELEGHE AL GOVERNO

ART. 12.

(Pensione unica).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme intese a prevedere:

a) il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, ivi compresi i periodi coperti da contribuzione volontaria e figurativa, mediante l'applicazione della normativa vigente nella gestione previdenziale in cui il lavoratore sia stato iscritto da ultimo, per almeno un triennio, ovvero, in mancanza di tale condizione, nella gestione previdenziale nella quale risulti prevalentemente iscritto.

Alla gestione erogatrice del trattamento pensionistico dovranno essere versati dalla gestione interessata gli importi del capitale di copertura della quota di pensione relativa al periodo di contribuzione nelle gestioni medesime, determinando con modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) il reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori il cui datore di lavoro sia stato esonerato con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a norma degli articoli 28 e seguenti del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dell'articolo 15, terzo e quarto comma, della legge 20 febbraio 1938, n. 55, dall'obbligo di iscrizione nell'assicurazione medesima. Ai fini della ricostituzione delle posizioni assicurative il datore di lavoro è tenuto a versare il capitale di copertura della pensione o quota di pensione corrispondente ai contributi da accreditare a ciascun lavoratore determinati con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

c) l'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sostitutivi dell'assicurazione generale medesima. Le norme attueranno la trasformazione degli attuali Fondi speciali in Fondi integrativi, e dovranno prevedere la ricostituzione, nella predetta assicurazione generale obbligatoria, delle singole posizioni assicurative in conformità a quanto disposto alla precedente lettera b);

d) l'estensione agli istituti e Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esonero, delle norme sulla retribuzione imponibile e pensionabile vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria; l'attuazione del principio che la pensione, rapportata per la generalità delle pensioni all'80 per cento della retribuzione, deve costituire un trattamento di fine lavoro;

La potestà legislativa delegata di cui al comma precedente sarà esercitata sentito, altresì, il parere delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 13.

(Delega per la compilazione del testo unico delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie).

Il Governo della Repubblica, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro,

sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, dell'assicurazione per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, con facoltà di apportare le integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali, nonché la massima tempestività nella erogazione delle prestazioni.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito altresì, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 14.

(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza e il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Il Governo della Repubblica, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1977, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere e sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, norme modificative ed integrative delle vigenti disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per consentire l'accertamento, la vigilanza ed il contenzioso in materia contributiva da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali norme, sulla base delle disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovranno essere dirette a prevedere una disciplina unitaria della materia, che tenga conto delle peculiarità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 15.

(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza e il contenzioso, in materia di contribuzione agricola).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1977, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dalle rispettive Camere, norme modificative ed integrative delle vigenti disposizioni concernenti i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, per consentire l'accertamento, la vigilanza ed il contenzioso in materia contributiva da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Tali norme, riformando l'attuale sistema disciplinato dal decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni ed integrazioni dovranno essere dirette a prevedere una disciplina unitaria della materia, tenendo conto dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati:

1) prevedere l'istituzione per tutti i lavoratori dipendenti da imprese agricole, sia per i lavoratori a tempo indeterminato (salariati fissi ad obbligati) che per i lavoratori a tempo determinato (giornalieri di campagna) di un libretto personale previdenziale, con validità annuale, conforme a modello da approvarsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con la indicazione delle generalità del lavoratore, del luogo e della data di nascita, nonché del numero di codice dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) disporre che il predetto libretto personale previdenziale dei lavoratori agricoli, stampato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale venga distribuito gratuitamente dagli uffici di collocamento a tutti i lavoratori che assumano rapporto di lavoro alle dipendenze di impresa agricola;

3) stabilire che su apposito foglio del libretto anzidetto, conservato per tutta la durata del rapporto dal datore di lavoro e consegnato al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, venga annotato ogni mese per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, l'importo complessivo del salario corrisposto, conforme alla ritenuta alla fonte dell'imposta sui redditi

delle persone fisiche, metre per i lavoratori assunti a tempo determinato il numero delle giornate lavorative effettuate in ciascun mese, il numero delle ore lavorative effettuate in ciascuna giornata, il salario corrisposto, oltre alla indicazione del nominativo del datore di lavoro;

4) prevedere il versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi dovuti in virtù delle vigenti disposizioni e nella misura fissata, a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i giornalieri di campagna versamenti trimestrali dell'importo dei contributi che sarà determinato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla scorta dei fogli del libretto previdenziale mensilmente consegnati dal lavoratore, completi dei dati innanzi indicati e della firma del datore di lavoro e controriforma del lavoratore interessato, alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il tramite degli uffici di collocamento;

5) determinare che da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale venga annualmente curata, la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei lavoratori agricoli con l'indicazione delle giornate di lavoro compiute da ogni singolo lavoratore;

6) prevedere che il mancato versamento dei contributi entro i termini stabiliti dia luogo alla riscossione mediante ruoli speciali esattoriali con la maggiorazione del venti per cento a titolo di sanzione;

7) precisare che siano esentati dal pagamento del contributo alla Cassa integrazione guadagni dell'agricoltura i titolari di aziende agricole coltivatrici dirette come tali iscritti negli elenchi nominativi degli aventi titolo all'assicurazione invalidità, vecchiaia e per i superstiti, e dal pagamento dei contributi dovuti per tutte le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori dipendenti i titolari di aziende agricole situate nei territori montani.

ART. 16.

(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza ed il contenzioso ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Il Governo della Repubblica, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1977, su

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme modificative ed integrative delle vigenti disposizioni concernenti l'accertamento dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ai fini dell'applicazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni ed integrazioni, per consentire l'accertamento e la vigilanza in materia contributiva da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal 1° gennaio 1978. Tali norme dovranno essere dirette a prevedere una disciplina unitaria della materia, tenendo conto dei principi e dei criteri direttivi appresso specificati:

1) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una Commissione centrale per gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato e così composta:

a) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura;

b) dal direttore generale della previdenza sociale del Ministero del lavoro;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro con il grado di direttore generale;

d) da 8 membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coltivatori diretti;

e) da 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coloni e mezzadri;

La Commissione sarà costituita con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durerà in carica quattro anni.

La Commissione darà istruzioni alle Commissioni provinciali in merito alle modalità ed ai criteri per la iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi familiari negli elenchi degli aventi titolo, secondo le disposizioni vigenti alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, nonché per gli assegni familiari.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Commissione centrale deciderà altresì sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, in materia di esenzione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.

2) Istituire presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura, una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti, presieduta dal Presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento da un suo delegato componente della giunta stessa e così composta:

a) da sei membri nominati dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere provinciale dei coltivatori diretti;

b) da due membri nominati dal Prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere provinciale dei coloni e mezzadri;

c) da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del Prefetto e dura in carica 4 anni.

3) Stabilire che la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, soggetti alla assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, provveda secondo le istruzioni della Commissione centrale, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli aventi titolo alla predetta assicurazione.

4) Prevedere che gli elenchi siano formati per Comune e tengano distinti i titolari della azienda coltivatrice diretta ovvero i titolari delle colonie e mezzadrie dai rispettivi familiari con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici nonché della data della iscrizione.

5) Determinare che la Commissione provinciale, in caso di omessa denuncia o di denuncia infedele, provveda alla iscrizione di ufficio negli elenchi ovvero alla cancellazione in base agli elementi accertati, dandone comunicazione all'interessato mediante regolare notificazione, prevedendo che avverso la iscrizione e la mancata

iscrizione negli elenchi nominativi sia ammessa opposizione da parte degli interessati alla stessa Commissione provinciale entro trenta giorni dalla data della notificazione e che le decisioni della Commissione provinciale siano notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa Commissione, con successiva possibilità, avverso le decisioni della Commissione provinciale, di ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, alla Commissione centrale la quale notificherà la decisione, tramite la Commissione provinciale, con la stessa procedura stabilita per le notifiche delle decisioni della Commissione provinciale.

Di ogni definitiva decisione a cura della stessa Commissione deve essere data comunicazione tempestiva all'INPS.

6) Prevedere che gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri compilati dal servizio dei contributi agricoli unificati fino all'entrata in vigore della legge delegata, facciano stato ad ogni effetto e siano trasmessi a cura dello stesso servizio, alle rispettive Camere di commercio, industria e agricoltura ove hanno sede le Commissioni provinciali.

7) Prevedere che la riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, venga effettuata dall'INPS, in quattro rate a mezzo versamento in conto corrente postale all'uopo designato, e stabilendo per l'omesso versamento, in tutto od in parte, dei contributi stessi, la riscossione a mezzo ruoli esattoriali con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di sanzione.

8) Prevedere che la iscrizione negli elenchi nominativi costituisce di per sé elemento valido, ai fini dell'accertamento dei requisiti, per la domanda di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 17.

(Cessazione competenza servizio contributi agricoli unificati e scioglimento Commissione centrale).

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme delegate indicate nei precedenti articoli cesseranno le attribuzioni e le competenze del servizio dei contributi

agricoli unificati relativi all'accertamento e riscossione dei contributi dei lavoratori agricoli subordinati e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Dalla stessa data verrà sciolta la Commissione centrale preposta all'amministrazione del servizio indicato e sarà contestualmente nominato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Commissario che avrà il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 1977, secondo le direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, alla liquidazione ed al trasferimento del patrimonio del servizio, nonché di curare le incombenze finanziarie e patrimoniali pendenti.

ART. 18.

(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute in leggi emanate in tempi successivi e di adeguarle alle nuove esigenze imposte dalla riscossione unificata dei contributi ed altresì nell'intento di abbreviare le procedure e di alleggerire il lavoro degli Uffici giudiziari, degli Uffici del registro e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1977, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, norme intese ad unificare e modificare il sistema sanzionatorio contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano tutte le forme di previdenza e di assistenza obbligatoria attualmente in vigore.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) unificare le disposizioni di legge che disciplinano e sanzionano un analogo comportamento omissivo e commissivo;

b) eliminare — salvo le ipotesi di cui agli articoli 4, ultimo comma, e della presente legge — la sanzione penale sostituendola con una sanzione amministrativa di importo fisso e definitivo e comunque non superiore a lire 1.000.000;

c) determinare gli organi competenti all'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative, as-

sicurando in ogni caso adeguate forme di contestazioni degli addebiti;

d) stabilire le modalità di recupero delle sanzioni amministrative e la destinazione dei loro proventi nonché quella delle ammende per le ipotesi in cui verrà conservata la sanzione penale;

e) coordinare le disposizioni relative al contenzioso e al compimento amministrativo con riferimento all'articolo 162 del codice penale, uniformando la normativa.

ART. 19.

(Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dello SCAU e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro).

Il Governo della Repubblica, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, norme intese a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, il personale centrale e periferico del servizio dei contributi agricoli unificati e quello dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro addetto al servizio di accertamento e riscossione dei contributi ed ai settori ispettivi di vigilanza, che si renda disponibile in relazione al trasferimento dei compiti suddetti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I suddetti decreti sono emanati sentiti i consigli di amministrazione degli enti interessati e per lo SCAU sentito il Commissario.

Le norme medesime devono prevedere, anche mediante l'eventuale istituzione dei ruoli separati o ad esaurimento, la salvaguardia delle posizioni di carriera e dei diritti acquisiti sia dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dal servizio dei contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro sia dal personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il decreto per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e quello per il

trasferimento del personale del servizio contributi agricoli unificati, dovranno essere emanati entro il 30 giugno 1977, quello per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro entro il 31 dicembre 1977.

In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale può richiedere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, al servizio contributi agricoli unificati e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il temporaneo distacco del personale strettamente indispensabile al primo avviamento delle operazioni riguardanti l'attuazione dei compiti di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO III.

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'INPS

ART. 20.

(Composizione del consiglio di amministrazione dell'INPS)

L'articolo 3, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 1) ventiquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali: dieci in rappresentanza dei lavoratori dell'industria; quattro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura; tre in rappresentanza dei lavoratori del commercio, turismo e attività affini ed ausiliarie; due in rappresentanza dei lavoratori del credito, assicurazione dei servizi tributari; uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende e quattro rappresentanti rispettivamente dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei mutilati ed invalidi civili, dei benemeriti del lavoro e degli anziani del lavoro ».

Ai componenti del consiglio di amministrazione nominati in relazione all'integrazione di cui al comma precedente si applica l'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 21.

(Controllo sugli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)

I Ministeri vigilanti, qualora restituiscano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione, le deliberazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, devono darne a pena di nullità adeguata motivazione, precisando se il rilievo attenga al merito ovvero alla legittimità dell'atto.

Ove il rilievo attenga alla legittimità dell'atto, questo dovrà contenere l'indicazione specifica delle norme di legge, di regolamento, ovvero dei principi generali di diritto che si ritengono violati.

ART. 22.

(Composizione e competenze dei comitati regionali)

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale composto da:

- 1) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3) un rappresentante della Regione;
- 4) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 5) un dirigente dell'Istituto con voto consultivo.

Il comitato nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

Il presidente può delegare al vice presidente particolari funzioni alla sua carica; in caso di assenza o di impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente è assunto dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto dal membro del comitato più anziano di età.

In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato delibera la sostituzione con le modalità e alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato è convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata.

Il comitato regionale dell'Istituto è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I membri previsti ai punti 1 e 2 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella regione; quelli di cui al punto 4) sono designati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui al punto 5) è designato dal direttore generale dell'Istituto.

Il decreto di costituzione del comitato regionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Spetta al comitato regionale decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei comitati provinciali, compresi nella regione, concernenti le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, la pensione sociale e le prestazioni a carico della « Mutualità pensioni », dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi.

Il comitato regionale, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, provvede altresì:

a) ad esaminare i problemi che insorgono nell'ambito della circoscrizione territoriale in ordine all'applicazione della normativa previdenziale ed a segnalare al consiglio di amministrazione le questioni di principio da risolvere:

b) a svolgere l'attività di ricerca e di studio per integrare le risultanze degli esami svolti dai comitati provinciali sulla situazione socio-economica delle rispettive province, per fornire al consiglio di amministrazione e ai comitati provinciali elementi di valutazione per l'articolazione ter-

ritoriale delle sedi zonali, per promuovere gli interventi in materia di cura e prevenzione dell'invalidità pensionabile;

c) a promuovere incontri per il coordinamento e lo scambio di esperienze tra i comitati provinciali;

d) a mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei datori di lavoro, degli enti di patronato e, in generale, degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le istanze degli interessati per gli aspetti che attengono a tale attività;

e) a predisporre, oltre alla relazione mensile per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 13, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per il consiglio di amministrazione con periodicità semestrale, una relazione illustrativa dell'attività svolta;

f) ad attuare i compiti che gli vengono assegnati dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge soltanto i compiti indicati al nono comma e alle lettere a), e) ed f) del presente articolo.

È abrogato l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 23.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi)

L'articolo 22 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) cinque esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori:

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero della sanità.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni».

ART. 24.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria).

L'articolo 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) sei esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante scelto tra i funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto

consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

TITOLO IV

NORME VARIE E FINALI

ART. 25.

(Piani di impiego dei fondi disponibili)

Il quinto comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i sessanta giorni successivi a quello di presentazione, sentito il parere della Commissione di cui al settimo comma del presente articolo che verifica la corrispondenza dei piani ai programmi generali di sviluppo ed investimento di interesse generale ed esamina la congruità dei medesimi ai fini sopraddetti.

La Commissione esprime il suo parere entro 30 giorni dalla ricezione dei piani di investimento e formula proposte al Governo in ordine alle gestioni che presentano situazioni di avanzo.

La Commissione di cui al quinto comma è composta di 9 senatori e di 9 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione.

Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

La commissione nomina il presidente ed il vice presidente tra i suoi componenti.

ART. 26.

(Invalidità pensionabile)

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e modificato dall'articolo 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della pensione di invalidità, si considera invalido l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria la cui capacità di guadagno nell'attività, professionale o mestiere, esercitata alle dipendenze di terzi o in occupazioni affini che richiedono formazione professionale analoga, risulta ridotta in modo permanente a meno di un terzo a seguito di infermità o difetto fisico o mentale.

Ai fini della valutazione della perdita della capacità di guadagno si tiene conto dell'eventuale declassamento rispetto alla professione o mestiere prevalentemente esercitato negli ultimi cinque anni anteriori alla domanda di pensione: in difetto di rioccupazione il riferimento con la posizione economica o professionale anteriore all'evento invalidamente va fatta tenendo conto delle reali possibilità ambientali offerte dal mercato di lavoro che consentano il proficuo impiego delle superstiti energie lavorative, anche in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, alla sua formazione professionale e all'usura del lavoro svolto in dipendenza di successiva occupazione.

L'assicurato, il quale abbia iniziato la propria attività con iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi con una capacità di guadagno ridotta, in conseguenza di infermità o difetto fisico o mentale, ha diritto alla pensione di invalidità qualora, in conseguenza di nuova infermità o difetto o per aggravamento delle condizioni preesistenti all'inizio dell'assicurazione, o per conseguenza di un lavoro usurante, abbia riportato di fatto una ulteriore riduzione della capacità di guadagno che le preesistenti condizioni psico-fisiche avevano permesso di espletare prescindendo da condizioni di particolare trattamento occupazionale.

Non ha diritto alla pensione di invalidità l'assicurato affetto da infermità o difetti fisici o mentali dai quali risulti in base a documenti di data certa, che precedentemente all'inizio del rapporto assicurativo egli si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

I precedenti commi si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 27.

(Pensione di invalidità: revoca e riliquidazione).

Si procede alla revoca della pensione di invalidità quando il pensionato, riassumendo una attività lavorativa, anche per il miglioramento delle condizioni fisiche o psichiche, riacquisti una capacità di guadagno superiore al limite indicato al precedente articolo 26.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, per la riliquidazione della pensione in godimento, secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La stessa facoltà è accordata a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già in precedenza risolto il rapporto di lavoro, purché entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa facciano opzione per tale riliquidazione, che avrà effetto dalla data della domanda.

La stessa facoltà di opzione di cui al secondo comma è accordato ai pensionati di invalidità in attività di servizio, al compimento del 35° anno di anzianità contributiva, fra la pensione di invalidità e la pensione di anzianità.

ART. 28.

(Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi)

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro fami-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

liari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

ART. 29.

(Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sull'indennità integrativa speciale).

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

ART. 30.

(Contributi figurativi per malattia).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

« I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi ».

ART. 31.

(Assistenza sanitaria).

Il periodo di protezione assicurativa per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori sospesi dal lavoro e disoccupati, obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, si aggiunge ai periodi durante i quali i lavoratori ammessi ai trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione speciale di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 ed 8 agosto 1972, n. 464, beneficiano dell'assistenza sanitaria medesima a norma degli articoli 3 e 4 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 464.

ART. 32.

(Modalità di erogazione dell'indennità di malattia)

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere stabiliti sistemi diversi da quelli previsti dalle vigenti disposizioni per l'erogazione dell'indennità di malattia, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori.

ART. 33.

(Contribuzione figurativa).

Le norme relative al riconoscimento, alla valutazione ed al computo dei periodi di contribuzione figurativa previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed agli altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione stessa.

ART. 34.

(Periodi di servizio militare ed equiparati)

La normativa per l'avvaloramento previdenziale dei periodi di servizio militare ed equiparati, di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è estesa anche ai lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esenzione da detta assicurazione.

ART. 35.

(Riscatto corso legale di laurea).

Al primo comma dell'articolo 2 *novies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, va aggiunto il seguente comma:

« Le norme di cui al precedente comma si applicano ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nonché agli iscritti a forme obbligatorie di previdenza integrative o sostitutive dell'assicurazione stessa e agli iscritti ad altre forme di previdenza che abbiano dato titolo all'esclu-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sione o all'esonero da detta assicurazione e aventi trattamento economico e giuridico disciplinato da contratti collettivi di lavoro ».

ART. 36.

(Riscatti lavoro all'estero).

Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti commi:

« I periodi lavorativi prestati all'estero, che a norma della legislazione previdenziale dello Stato ospitante, non diano luogo alla corresponsione di pensione autonoma, e che risultino effettivamente documentati sia nella misura della retribuzione percepita, sia nella durata del servizio prestato, possono essere riscattati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La stessa facoltà di riscatto è estesa ai cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato nel territorio libico o delle ex colonie italiane e delle isole italiane nell'Egeo, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

Per l'esercizio della facoltà di cui ai commi precedenti, l'interessato è tenuto ad esibire all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'indicazione del luogo di residenza e del datore di lavoro alle cui dipendenze ha prestato opera retribuita e della durata del rapporto all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa ed ogni altro disponibile elemento atto ad individuarne le caratteristiche.

L'onere del riscatto è regolato in conformità all'articolo 2 *octies* della legge 16 aprile 1974, n. 114.

ART. 37.

(Ricongiunzione periodi assicurativi).

Per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive o integrative dell'assicurazione stessa, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico della Cassa pensione dipendenti enti locali, Cassa pensione sanitari, Cassa pensioni insegnanti o dello Stato, sono riconosciuti utili i periodi di contribuzione versati nell'assicurazione generale obbligatoria o nelle forme di previ-

denza sostitutive o integrative mediante il trasferimento dei contributi.

I contributi volontari eventualmente versati in contemporaneità con i periodi di cui al comma precedente, sono rimborsati all'assicurato senza alcuna trattenuta o decurtazione.

ART. 38.

(Retribuzione pensionabile).

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione della retribuzione annua contributiva e pensionabile, ai lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza integrative o sostitutive dell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, aventi trattamento economico e giuridico disciplinato da contratti collettivi di lavoro, siano essi nazionali o aziendali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 39.

(Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche).

Il secondo comma dell'articolo 2 *decies* della legge 16 aprile 1972, n. 114, è sostituito dai seguenti:

« Per coloro che possono far valere, da un primo sommario accertamento le condizioni minime di iscrizione e contribuzione, il trattamento di prima liquidazione è determinato in un acconto pari alla pensione minima.

Per coloro che avendo superato le condizioni minime di iscrizione e contribuzione, il trattamento di prima liquidazione è determinato come acconto dell'ammontare corrispondente al computo risultante dalla retribuzione media degli ultimi dodici mesi e dalla anzianità maturata presso l'ultimo datore di lavoro, purché documentati da dichiarazione di responsabilità dello stesso».

ART. 40.

(Decorrenza della pensione di vecchiaia).

Le pensioni di vecchiaia decorrono, a seguito della domanda dell'interessato, dal compimento dell'età pensionabile, purché

non sia presentata oltre un anno dalla stessa, nel quale caso la pensione decorre dal mese successivo alla domanda.

ART. 41.

(Maggiorazioni per familiari a carico).

Le maggiorazioni di pensione per familiari a carico sono parificate agli assegni familiari corrisposti ai lavoratori del settore industria, in conformità all'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le condizioni per il riconoscimento del diritto sono quelle previste dal successivo comma e si applicano a tutti i trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché ai trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione stessa.

Il primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli si considerano come capifamiglia il padre o la madre ».

All'articolo 5 del testo unico di cui al comma precedente è aggiunto il seguente comma:

« Il coniuge cui i figli sono affidati va considerato capofamiglia ed ha diritto a percepire gli assegni familiari per i figli stessi, anche nel caso in cui il titolo agli assegni spetti all'altro coniuge ».

ART. 42.

(Perequazione automatica).

Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dai seguenti:

« Il valore unitario di ciascun punto è pari all'80 per cento del valore massimo raggiunto nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione per la determinazione dell'indennità di contingenza dei lavoratori in attività di servizio.

La normativa di perequazione prevista dalle norme in vigore per i singoli fondi speciali è conservata a carico dei corrispondenti fondi integrativi a titolo di inte-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

grazione di quanto corrisposto dall'assicurazione generale obbligatoria per lo stesso titolo ».

ART. 43.

(Prestazione ai superstiti).

Il quarto comma dell'articolo 13 *sub* 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.

Il quinto comma dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il marito, in caso di sopravvivenza, fruisce degli stessi diritti di reversibilità di cui ai commi precedenti. In caso di scioglimento del matrimonio per divorzio, la pensione va ripartita fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato in proporzione alla durata del rispettivo vincolo matrimoniale ».

Al termine dell'articolo 22 della precitata legge va aggiunto il seguente comma:

« La normativa relativa alle prestazioni ai superstiti di cui alla presente legge, si applica a tutti i trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza sostitutive od integrative della medesima nonché ai trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dall'assicurazione stessa ».

ART. 44.

(Riliquidazione pensioni di vecchiaia).

L'articolo 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va applicato secondo la seguente interpretazione autentica:

« I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

160, è riaperto e prorogato per altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 45.

(Riapertura del termine per pensioni della previdenza marinara).

Il termine di cui al punto b) dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, riaperto con la legge 22 febbraio 1973, n. 27, è ulteriormente riaperto per un anno ed è esteso ai superstiti purché nelle condizioni di inabilità volute dalle norme generali.

ART. 46.

(Riapertura dei termini per gli assegni continuativi mensili agli invalidi del lavoro liquidati in capitale).

Il termine per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura, con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, è riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 47.

(Riapertura dei termini per i riscatti e per riliquidazioni).

I termini di cui agli articoli 50 e 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, relativi a riscatti di periodi lavorativi scoperti di assicurazione, nonché quelli di cui all'articolo 2 *quinquies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, sono richiamati in vigore per un anno dalla durata da cui avrà effetto la presente legge.

ART. 48.

(Operai statali).

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applica a tutti gli operai statali già in pensione, e a quelli ancora in attività di servizio inquadrati in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, pur-

ché alla data del provvedimento formale di nomina in ruolo potevano far valere, indipendentemente dall'età, le condizioni di assicurazione e di contribuzione richieste per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'INPS.

I contributi per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, già rimborsati dall'INPS ai lavoratori e allo Stato in relazione ai periodi di servizio fuori ruolo riscattati ai fini del diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, devono essere restituiti all'INPS e sono interamente a carico dei lavoratori. La trattenuta del loro importo complessivo sarà operata dall'INPS sulle rate di pensione maturate e spettanti ai singoli lavoratori interessati dal primo giorno, del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, all'atto della liquidazione della pensione.

ART. 49.

(Assegni vitalizi).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i superstiti del personale iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, all'Istituto postelegrafonici e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, possono chiedere, in luogo della liquidazione dell'assegno vitalizio previsto dai rispettivi ordinamenti, la ricostituzione della posizione assicurativa del dante causa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Tale facoltà è, altresì, attribuita al personale iscritto agli enti di cui al precedente comma che venga dispensato dal servizio, senza diritto a pensione, per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro.

Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione del conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite ai rispettivi enti che erogano l'assistenza.

ART. 50.

(Massimale giornaliero di contribuzione).

Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1978, l'obbligo del versamento dei

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il personale non retribuito in misura periodica predeterminata, si considera adempiuto, anche in caso di orario di lavoro settimanale, distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando il contributo risulti versato, entro il limite del massimale giornaliero di retribuzione per il numero delle giornate effettivamente lavorate e retribuite.

ART. 51.

(Fondo per l'addestramento professionale)

I contributi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e della legge 12 febbraio 1967, n. 36, a carico della Cassa unica per gli assegni familiari sono consolidati per l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge nella misura erogata nell'anno precedente.

A decorrere dal detto anno, l'ammontare dei contributi è ridotto annualmente del 20 per cento dell'importo erogato come sopra indicato.

Il contributo dello Stato determinato ai sensi della lettera d) dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aumentato annualmente nella misura corrispondente all'entità della riduzione come sopra disposta.

Tale aumento, unitamente alle quote residue dei citati contributi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, è ripartito annualmente tra lo Stato e le Regioni, rispettivamente, nella misura del 25 e del 75 per cento con le modalità di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

ART. 52.

(Trattenuta giornaliera in caso di cumulo tra pensione e retribuzione).

Con effetto dal 1° maggio 1968, all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, integrato

dall'articolo 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente comma:

« La misura della trattenuta giornaliera è determinata dividendo per 26 l'importo della pensione soggetto alla trattenuta stessa ».

ART. 53.

(Prestazioni indebite)

Chiunque abbia indebitamente percepito somme a titolo di pensioni, assegni o indennità previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da norme speciali, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, qualora la richiesta di ripetizione da parte dell'ente erogatore avvenga — sempreché il fatto non dia luogo a condanne penali con sentenza passata in giudicato — entro cinque anni dalla data del primo indebito pagamento, ovvero da quella successiva in cui l'ente stesso sia venuto a conoscenza dei fatti o delle notizie incidenti sulla legittimità del trattamento erogato.

Le somme non recuperate e quelle non recuperabili di cui al comma precedente restano imputate alle gestioni previdenziali a carico delle quali sono state erogate le indebite prestazioni.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 80 del regolamento di esecuzione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, numero 1422.

Nei confronti di coloro i quali abbiano percepito indebitamente somme a titolo di pensioni, assegni o indennità di cui al primo comma del presente articolo, per effetto di provvedimenti di annullamento, di revoca e di rettifica già intervenuti, si fa luogo alla ripetizione dell'indebito, qualora questo sia stato richiesto dall'ente creditore entro un anno dalla data individuata secondo i criteri di cui allo stesso primo comma ovvero qualora il fatto abbia dato o dia luogo a sentenza penale passata in giudicato.

ART. 54.

(Penalità)

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 il datore di lavoro che, entro i termini stabiliti, non provveda al pa-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gamento dei contributi soggetti alla riscossione unificata di cui all'articolo 1 o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

ART. 55.

(Automaticità delle prestazioni)

Per tutte le forme di previdenza sostitutive, integrative od esentative dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per tutte le forme di assistenza sociale, il requisito di contribuzione si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.

Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

ART. 56.

(Imprescrittibilità e impignorabilità dei diritti previdenziali)

I diritti sanciti dalla legislazione previdenziale e assistenziale in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti, di trattamenti di malattia, di infortunio sul lavoro e per malattie professionali, nonché i diritti di assegno familiare o di trattamento di famiglia, sono irrinunciabili e — salvo i ratei pregressi, che decadono in conformità ai termini stabiliti dal codice civile e dalle leggi particolari — sono imprescrittibili.

Le condizioni ed i limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità sono regolati dalla legge: il recupero di prestazioni indebitamente percepite può essere esercitato limitatamente al quinto del rateo di pensione, fatte salve, comunque, la misura della pensione sociale.

È altresì fatta salva, in caso di divorzio, la quota di pensione da conferire all'ex coniuge in forza di sentenza passata in giudicato.

In caso di divorzio o di separazione legale, la corresponsione degli assegni familiari spetta al coniuge cui siano stati affidati i figli, sia che abbia diritto a tale prestazione in forza di un suo proprio rapporto di lavoro o pensionistico, sia che la titolarità del diritto spetti all'altro coniuge.

ART. 57.

(Assicurazione facoltativa)

Agli iscritti all'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, numero 376, ed al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, i contributi versati e rivalutati in conformità all'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 118, sono nuovamente rivalutati nella misura del cinquanta per cento versati anteriormente al 31 dicembre 1947 e del venti per cento se versati successivamente a tale data.

Resta in facoltà degli interessati chiedere l'integrazione della pensione facoltativa di cui all'articolo 3-bis della legge 16 aprile 1964, n. 114.

ART. 58.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.